

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1423 del 24/03/2021
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 DALL'INVASO DENOMINATO "EX LAGO SANTARINI" NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER L'IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DI UN IMPIANTO GOLFISTICO. PROCEDIMENTO RN20A0003 - RICHIEDENTE: SOC. RIMINI-VERUCCHIO GOLF CLUB.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1461 del 24/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro MARZO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 DALL'INVASO DENOMINATO "EX LAGO SANTARINI" NEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER L'IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI DI UN IMPIANTO GOLFISTICO. **PROCEDIMENTO RN20A0003** - RICHIEDENTE: SOC. RIMINI-VERUCCHIO GOLF CLUB.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7/08/1990 n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 *"Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*;
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51 *"Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico"*;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 *"Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 *"Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico"*;
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015 *"Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento – carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque - ai fini del riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021"*) e n. 2067/2015 *"Attuazione della Direttiva*

2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021";

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 *"Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 *"Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 *"Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati"*;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini;

VISTA l'istanza pervenuta in data 25/03/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/45507, con cui il Sig. Di Giacinto Lamberto (C.F. DGC LBR 71D30 I3100), in qualità di rappresentante titolato alla firma della Soc. Rimini-Verucchio Golf Club a r.l. (C.F. 04191890401) con sede legale a Verucchio in Via Molino Bianco n. 109, ha chiesto il rilascio della concessione di derivazione per il prelievo di acque superficiali dall'invaso denominato "ex Lago Santarini", di proprietà dell'Azienda Agricola "La Fascina" (C.F. 04169370402), posto in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) per l'irrigazione delle aree verdi di un impianto golfistico - **Procedimento RN20A0003**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo viene esercitato mediante opera di presa costituita da una pompa elettrica mobile posta in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) con punto di presa su area del demanio idrico individuata catastalmente al N.C.T. al foglio 37 particella 25;
- la portata massima richiesta è di 25 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 300.000 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata per l'irrigazione delle aree verdi di un impianto golfistico;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

DATO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul B.U.R.E.R. n. 214 del 24/06/2020 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;
- che il S.A.C. di Rimini con nota PG/2020/78524 del 29/05/2020 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/2015;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area

Romagna con determinazione dirigenziale n. 2374 del 04/08/2020, registrata al prot. Arpae PG/2020/116444 in data 11/08/2020, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato disciplinare di concessione;

- che essendo la derivazione in questione all'interno ad un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia"), il S.A.C. di Rimini con nota PG/2020/78531 del 29/05/2020 ha richiesto all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna con nota del 16/06/2020, registrata in pari data al prot. Arpae PG/2020/86241, ha comunicato l'esito favorevole della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;
- che con nota del 22/06/2020, assunta in pari data al prot. PG/2020/89055, la Provincia di Rimini ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
- che il Sig. Montanari Andrea, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola "La Fascina" (C.F. 04169370402) proprietaria dall'invaso denominato "ex Lago Santarini", ha autorizzato la Soc. Rimini-Verucchio Golf Club a r.l. (C.F. 04191890401) a prelevare risorsa idrica dallo stesso invasore;

CONSIDERATO:

- che per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso "irrigazione agricola" di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

STABILITO: che il canone annuale per l'uso "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 1.224,08 (euro milleduecentoventiquattro/08);

ACCERTATO:

- che il richiedente ha provveduto in data 06/03/2020 al versamento della somma di €.195,00 a titolo di spese di istruttoria;
- che il richiedente ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €.1.224,08 (euro milleduecentoventiquattro/08) eseguito in data 24/02/2021 quale canone relativo all'annualità 2021;
- che il richiedente ha provveduto in data 24/02/2021 al versamento della somma di €.1.224,08 (euro milleduecentoventiquattro/08) a titolo di deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone, a garanzia degli obblighi che la concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PG/2021/14573 del 29/01/2021 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione e il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che:

- ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del S.A.C. territorialmente competente;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 per la durata di anni 10 (dieci) fino alla data del 31/12/2029, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di rilasciare alla Soc. Rimini-Verucchio Golf Club a r.l. (C.F. 04191890401), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione per il prelievo di acque superficiali dall'invaso denominato "ex Lago Santarini" posto in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) per l'irrigazione delle aree verdi di un impianto golfistico per una portata massima pari a 25 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 300.000,00 m³ - **Procedimento RN20A0003**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà **durata fino al 31/12/2030**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare il canone di concessione per l'uso "irrigazione agricola", ai sensi dell'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, in €.1.224,08 (euro milleduecentoventiquattro/08). Il canone si riferisce all'anno solare e dovrà essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
7. di fissare in €. 1.224,08 (euro milleduecentoventiquattro/08) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, pari ad una annualità del canone, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;

9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
11. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. di dare atto che Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione rilasciata alla Soc. Rimini-Verucchio Golf Club a r.l. (C.F. 04191890401) per il prelievo di acque superficiali dall'invaso denominato "ex Lago Santarini" posto in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) per l'irrigazione delle aree verdi di un impianto golfistico - **Procedimento RN20A0003.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO**

La derivazione dal corso d'acqua, avverrà mediante opere mobili costituite da:

- pompa elettrica della potenza nominale di di 50 kW;
- diametro di mandata della condotta in PVC di 150 mm.;

Il prelievo sarà ubicato in sponda destra del fiume Marecchia nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) con punto di presa su area del demanio idrico individuata catastalmente al N.C.T. al foglio 37 particella 25 avente le seguenti coordinate geografiche:

UTM-RER: X = 776.617 Y = 882.240.

L'acqua derivata verrà destinata per l'irrigazione delle aree verdi di un impianto golfistico.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua superficiale dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima di prelievo: 25 l/s;**
- **massimo volume annuo prelevato: 300.000,00 m³;**

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;

4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:

1. mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
2. rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
3. comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
4. trasmettere annualmente ad Arpa - S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, i dati di prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente;

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, **è rilasciata fino al 31 dicembre 2030**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e quindi entro il 31/12/2030**. Perfezionata l'istanza di rinnovo, il Concessionario potrà continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, **nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone** e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il Concessionario che **non intenda rinnovare la concessione** è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

ART. 10

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) Considerato che l'area risulta ricompresa in un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area S.I.C. cod. IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia"), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti **prescrizioni** dettate dall'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna**:

1. *Il prelievo idrico dal Fiume Marecchia del lago Santarini (serbatoio di origine) deve avvenire nel rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) del Fiume Marecchia, Sezione Ponte*

Verucchio (chiusura del bacino montano) portata = 0,903 mc/sec), pertanto il prelievo dal lago Santarini sarà possibile solo in presenza di un adeguato livello idrico;

- 2. I lavori di manutenzione e/o completamento delle tubature esistenti e/o dei tratti di canale a cielo aperto, relative all'apparato di presa, e qualsiasi opera di pulizia dei tratti esistenti di canale, dovranno essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, dal 16 luglio al 14 marzo, tenendo conto che per l'esecuzione degli interventi è necessario attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (Allegato E della Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018, modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.1147 del 16 luglio 2018);*
- 3. Durante le operazioni di manutenzione di tubature interrato e/o di tratti di canale, la vegetazione arborea ed arbustiva, autoctona, presente nel luogo non deve essere tagliata o danneggiata;*
- 4. Nel lago principale e nei laghetti del Golf, favorire l'espansione della vegetazione palustre e acquatica al fine di incrementare le capacità autodepurative e la diversificazione di habitat, per consentire l'insediamento delle numerose specie animali legate agli ambienti acquatici di acqua dolce;*
- 5. Lasciare adeguate superfici perimetrali popolate da *Typha spp.* e *Phragmites australis*, ai fini di garantire presenza di habitat per l'alimentazione e la nidificazione di specie di avifauna legate ai canneti;*
- 6. Sulle sponde dei bacini è vietato l'uso di diserbanti chimici e il pirodiserbo (Misure Generali di Conservazione; Delibera di G. R. n. 1147 del 16 luglio 2018);*
- 7. Nella porzione in concessione dal demanio è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua (Misure Generali di Conservazione; Delibera di G. R. n. 1147 del 16 luglio 2018);*
- 8. Dichiarare, a seguito della presente pre-vinca, con documento previsionale indirizzato all'Ente scrivente, tipologie, quantità, periodi e frequenza dei trattamenti dei prodotti utilizzati per la fertilizzazione, per la lotta ai parassiti (funghi, insetti ecc.) e per il diserbo (selettivo e non) delle diverse aree a prato (Greens e superfici circostanti, Fairways, ecc.); previsione dei prodotti utilizzati;*
- 9. Dichiarare, con documento consuntivo indirizzato all'Ente scrivente e ad Arpa-Servizio Territoriale (Via settembrini 17/D, Rimini), alla fine di ogni stagione sportiva e comunque a fine autunno, i dati richiesti alla Prescrizione n.7 con i quantitativi di fertilizzanti, diserbanti e insetticidi realmente utilizzati; quantificare nel medesimo documento, il quantitativo di acqua utilizzato complessivamente, il quantitativo prelevato dal Lago Santarini e la superficie di terreno effettivamente irrigata;*

B) La concessione, inoltre, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 406 del 17/02/2020, di seguito riportate:

- 1. la durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;**
- 2. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;**
- 3. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla**

corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente;

4. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all' ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi,spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;

INOLTRE

5. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
6. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
7. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);*
8. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
9. *Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite;*
10. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*
11. *La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.